



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 05-02-2022

OGGETTO: INDENNITÀ DI CARICA PER SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **11:30**, nella **Sede Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de **IL SINDACO Elena FESTARI** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa GORINI**.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenti</u>
FESTARI Elena	Sindaco	Presente
VAILATI CANTA Diego	Assessore	Presente
GUERINI ROCCO Serafina	Assessore	Presente

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: INDENNITÀ DI CARICA PER SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022

(Delibera G.C. n. 18 del 05-02-2022)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Giunta Comunale n. 21 del 20/03/2021 “Indennità Di Carica Per Sindaco Ed Assessori Anno 2021” con cui si determinava per il 2021 la maggiorazione dell’attuale indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di € 197,15, nell’ambito del contributo di complessivi € 2.365,85 assegnato, onde evitare aggravii per il Bilancio comunale, a fronte dell’importo consentito di € 357,91, come indicato di seguito:

- incremento massimo della misura mensile dell’indennità € 357,93;
- incremento attribuito della misura mensile dell’indennità € 197,15;

DATO ATTO che:

- la conseguente complessiva spesa di € 2.365,85 era finanziata con contributo dello Stato, fatta eccezione per gli oneri riflessi;
- la spesa massima mensile per il 2021 era calcolata come segue:

Sindaco	Vice-Sindaco	Assessori
€ 650,70 + € 197,15 tot € 847,85 mensili	€ 130,50 mensili	€ 98,10 mensili

- la somma spettante al Sindaco per effetto del succitato Decreto, sarebbe stata di € 1.659,38 mensili e che per espressa volontà dell’A.C. si è deciso di ridurla ad € 847,85 mensili;

RICHIAMATA La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.245,00 euro lordi mensili (Decreto Regione Lombardia n. 95 del 12.01.2022));

CONSIDERATO che anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000. Si ricorda che l’ammontare di tali indennità è attualmente proporzionale a quella dei Sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75% per il Vicesindaco, dal 10 al 65% per gli Assessori, dal 5 al 10% per il Presidente del Consiglio comunale per i comuni fino a 15.000 abitanti mentre per quelli con popolazione superiore è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori dei Comuni della stessa classe demografica.

RICHIAMATO l’articolo 1, commi da 583 a 587, della Legge di Bilancio 2022, che recita:

Il comma 583 dell’articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Rispetto alle fasce dei Comuni che la norma distingue in base alla popolazione, va specificato che – in base al tenore letterale della norma - tutti i Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia con popolazione pari o al di sotto di 100mila abitanti, rientrano nel parametro della fascia c).

E' prevista inoltre (comma 584), che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione *sia adeguata* al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.

Tale applicazione risulta del tutto coerente non solo con il dato letterale e sistematico della disposizione in commento ma con la stessa ratio legis, che prevede per l'appunto un aumento delle suddette indennità. A questo si aggiunge che la disposizione prevede a titolo di contributo una compensazione a carico dello Stato a partire dal 2022 per ristorare i Comuni degli oneri conseguenti (comma 586). Peraltro, diversamente argomentando, si avrebbe l'effetto del tutto paradossale e *contra legem* di una riduzione e non di un incremento delle *indennità de quibus*.

Tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che con una nota indirizzata all'Associazione il 5 gennaio u.s. e su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che *“i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”* (cfr. lettera del Ragioniere Generale dello Stato all'Anci del 5 gennaio u.s.)

Il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM 119/2000.

Il comma 586 stanziava le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il comma 587 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati e dispone che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Si riportano di seguito due tabelle relative alla quantificazione dell'indennità dei Sindaci e l'indennità degli altri amministratori adeguate agli aumenti previsti dalla norma in commento.

DATO ATTO che è facoltà dell'Amministrazione decidere se tale aumento trovi applicazione già nel 2022 e 2023 dell'indennità di funzione nella misura integrale, oppure l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024. L'adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione - a regime - è possibile e limitata al solo rispetto degli equilibri di bilancio previsioni di spesa conseguenti a tale indirizzo, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio nel triennio;

VISTO il D. Interministeriale 04/4/2000 n. 119 “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità...”, che fissa gli importi base delle indennità per Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e del gettone di presenza per Consiglieri Comunali, lasciando alla facoltà dei Comuni la possibilità di modificarli in base a parametri predeterminati;

DATO atto che la popolazione residente in questo Comune, negli anni, ha registrato le seguenti variazioni:

- Al 31 Dic. 2016 di 2.898 Abitanti;

- Al 31 Dic. 2017 di 2.847 Abitanti;
- Al 31 Dic. 2018 di 2.838 Abitanti;
- Al 31 Dic. 2019 di 2.818 Abitanti;
- Al 31 Dic. 2020 di 2.782 Abitanti
- Al 31 Dic. 2021 di 2.760 Abitanti

CALCOLATE le indennità di carica 2022, alla luce dell'art. 1 comma 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, come segue:

	Anno 2021	45% sull'aumento totale a regime nel 2024 riferita all'indennità presidente regione per il 2022		
Sindaco (Comune 5.000 abitanti)	€ 1.659,37	€ 1.866,29	Lavoratore autonomo € 1.866,29	Lavoratore dipendente € 933,14

CALCOLATE le indennità di carica 2023, alla luce dell'art. 1 comma 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, come segue:

	Anno 2022	68 % sull'aumento totale a regime nel 2024 riferita all'indennità presidente regione per il 2022		
Sindaco (Comune 5.000 abitanti)	€ 1.866,29	€ 1.972,05	Lav. autonomo € 1.972,05	Lav. dipendente € 986,02

CALCOLATE le indennità di carica 2024, alla luce dell'art. 1 comma 583 a 587 della Legge di Bilancio 2022, come segue:

	Anno 2023	16 % dell'indennità di funzione del presidente regione		
Sindaco (Comune 5.000 abitanti)	€ 1.972,05	€ 2.119,20	Lav. autonomo € 2.119,20	Lav. dipendente € 1.059,60

CONSIDERATO che l'Indennità di funzione del Sindaco per l'anno 2021 era stata dimezzata per espressa volontà dell'Amministrazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti favorevoli **unanimesi** espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di determinare la maggiorazione dell'attuale indennità mensile di funzione del Sindaco in base alla Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., che prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al

trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.245,00 euro lordi mensili (Decreto Regione Lombardia n. 95 del 12.01.2022));

2. Di determinare la maggiorazione dell'attuale indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di € 1.866,29 lordi mensili;
3. Di calcolare la spesa massima mensile per il 2022 come segue:

Sindaco	Vice-Sindaco 20%	Assessori 15%
Lavoratore autonomo o pensionato € 1.866,29 mensili lordi	Lavoratore autonomo o pensionato € 373,26 mensili lordi	Lavoro autonomo o pensionato € 279,95 mensili lordi
Lavoratore dipendente non in aspettativa € 933,14 lordi	Lavoratore dipendente non in aspettativa € 186,63 mensili lordi	Lavoratore dipendente non in aspettativa € 139,97 lordi

4. Di dare atto che la maggiorazione della spesa sarà finanziata con contributo dello Stato, fatta eccezione per gli oneri riflessi, come indicato nel comma 586 che stanziava le risorse per l'attuazione dei commi 1 e 2 incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Il comma 587 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati e dispone che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
5. Di dare atto che allo stato attuale non è possibile quantificare il contributo a copertura della maggiore spesa;
6. Di demandare all'ufficio personale di provvedere al pagamento di quanto spettante e al relativo conguaglio;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con voti favorevoli **unanimi**, espressi in forma palese per alzata di mano: **DELIBERA**

7. Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Elena FESTARI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Luisa GORINI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che:

- copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: **10-02-2022** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.

Comune di Madignano, li 10-02-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Luisa GORINI

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro **10** giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell'art.134, comma3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Comune di Madignano, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Luisa GORINI

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li 10-02-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Luisa GORINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 05-02-2022

OGGETTO: INDENNITÀ DI CARICA PER SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data: 05-02-2022

Il Responsabile del servizio
f.to dott.ssa GORINI Luisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Data: 05-02-2022

Il Responsabile del servizio
f.to dott.ssa GORINI Luisa